



# COMUNE DI ORTUERI

PROVINCIA DI NUORO

08036 Ortueri - Via Cavallotti n. 12 - tel. 0784-66233 66319 fax 0784-66406

[protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it)

<http://www.comune.ortueri.nu.it/>

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 3</b>	<b>Oggetto:</b> <b>TARIFFE TARI ANNO 2017</b>
<b>Del:</b> <b>31/03/2017</b>	

L'anno DUEMILADICIASSETTE , addì TRENTUNO , del mese di MARZO  
alle ore 13:00 , presso l'ufficio del Sindaco , in prima convocazione , in  
seduta pubblica ed in **sessione ordinaria** , che è stata partecipata ai  
Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

<b>Presente</b>			
1	CORRIGA PIERLUIGI	PRESIDENTE	S
2	VESCIO ROBERTO	CONSIGLIERE	N
3	MASCIA EMANUELA	CONSIGLIERE	N
4	CARBONI GIUSEPPE LUIGI	CONSIGLIERE	S
5	CASULA SILVIA	CONSIGLIERE	S
6	PERRA ANDREA RAIMONDO	CONSIGLIERE	N
7	ROSSO ALESSIA	CONSIGLIERE	N
8	MUSU GIAN ROBERTO	CONSIGLIERE	S
9	LODDO GIULIA	CONSIGLIERE	S
10	LODDO ROBERTO	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 6 N = Assenti n. 4

**RISULTATO** che gli intervenuti sono in numero legale, Presiede **CORRIGA PIERLUIGI**  
nella sua qualità di Presidente invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto su indicato.

**PARTECIPA** con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,  
comma 4, lett. a) del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale **DEMARTIS CLAUDIO**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'Ordine  
del Giorno.

*Illustrano la proposta il Sindaco Corriga e l'Assessore Loddo. Il Sindaco sottolinea che non vi è stato riconoscimento alla comunità in termini tariffari dell'elevato livello di differenziazione ottenuto. L'Assessore Musu riferisce che nel prossimo contratto di appalto le premialità saranno riconosciute a vantaggio del Comune. Il Sindaco espone la necessità di valutare il costo dell'appalto associato e la sua convenienza.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile Del Servizio Finanziario

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano l'applicazione della TARI.

Tenuto conto che:

- ai sensi del comma 654 dell'art. 1 citato, il gettito della TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, comprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a spese proprie i relativi produttori;
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158;
- ai sensi del comma 652 dell'art. 1 citato, modificato dalla legge 208/2015 dispone, tra l'altro che, nella commisurazione della tariffa, il Comune può, in alternativa, nelle more della revisione del DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe e limitatamente agli anni 2014/2015/2016/2017, prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1.

Dato atto che:

- con deliberazione del C.C. n. 12 del 31.07.2014 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che prevede, tra l'altro, la classificazione delle categorie di utenza;
- con deliberazione in data odierna è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2017.

Ritenuto di attenersi nella determinazione delle tariffe ai coefficienti di produttività definiti dal DPR n. 158/1999 nonché di avvalersi della facoltà offerta dall'art. 1, comma 652 della Legge 147/2013 di una loro diversa graduazione.

Preso atto che nella proposta tariffaria predisposta dall'ufficio tributi sulla base delle risultanze del piano finanziario, delle banche dati delle utenze e delle superfici imponibili, i coefficienti da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche sono stati modulati nei limiti dei parametri fissati dalle tabelle del DPR 158/99 e per talune categorie in misura ridotta rispetto ai minimi, al fine di non

gravare ulteriormente sulle categorie cui il decreto attribuisce il più alto indice tariffario.

Dato atto che, in attuazione degli obiettivi dati e della norma citata, la proposta risulta impostata come segue:

- a) la parte fissa di costo attribuita alle utenze domestiche è pari all'85%, quella riferita alle utenze non domestiche il 15%, è stata ripartita in base al rapporto tra le superfici occupate dalle diverse categorie (in assenza di altri dati certi disponibili) con una agevolazione per le utenze domestiche; il dato originario del rapporto tra le superfici è dell'89,85% per le utenze domestiche e del 10,15% per le utenze non domestiche, con una correzione pari a 4,85 punti percentuali;
- b) la parte variabile di costo attribuita alle utenze domestiche è pari al 79,07%, alle utenze non domestiche il 20,93%; in assenza di sistemi di misurazione è stata ripartita in base a una valutazione del quantitativo di rifiuto attribuito alle utenze non domestiche, ottenuto come sommatoria del prodotto delle superfici, relative alle varie categorie di attività, per il proprio coefficiente di produttività (Kd) con un indice di correzione dello 0,5 per differenza, si è ottenuto il quantitativo di rifiuto da attribuire alle utenze domestiche;
- c) il coefficiente (ka) per la determinazione della quota fissa della tariffa delle utenze domestiche è stabilito in misura fissa al mq per tutte le utenze;
- d) i coefficienti (kb) stabiliti dal DPR n. 158/1999 per la determinazione della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche, di cui alla tabella 2 dell'allegato 1 del DPR n. 158/1999, sono articolati in relazione al numero degli occupanti e sono stati modulati in modo tale da agevolare i nuclei familiari composti da 4 a 6 e più componenti con i correttivi consentiti dall'art.1 comma 652 della Legge 147/2013;
- e) la quota variabile della tariffa degli immobili a disposizione è determinata con riferimento al coefficiente previsto per le abitazioni con due occupanti, ridotto del 30% ai sensi dell'art. 23 del regolamento TARI;
- f) per le utenze non domestiche, sia sulla parte fissa che su quella variabile, si è applicato il coefficiente massimo sulle attività per le quali la tariffa pesa in modo più lieve; ad altre categorie il coefficiente medio; a quelle più gravate dal costo i coefficienti con i correttivi consentiti dall'art.1 comma 652 della Legge 147/2013.

Atteso che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi degli articoli 16, comma 3 e art. 18, comma 3, del regolamento TARI, i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle 2, 3b e 4b del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, nella misura di cui all'allegato A al presente atto.

Considerato che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC dispone: *“Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”*.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei*

*tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

Visto l'art. 169 della Legge 27.12.2006 n.296 che dispone: " *gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, dette deliberazioni, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti

#### DELIBERA

Di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI nelle misure riportate nei prospetti allegati A e B al presente atto.

Di confermare anche per l'anno 2017 che il tributo comunale sui rifiuti sarà riscosso in quattro rate scadenti rispettivamente il 16 ottobre, il 16 novembre, il 16 dicembre e il 16 febbraio, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 novembre.

Di prendere atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento del tributo.

Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Parere FAVOREVOLE  
in ordine alla sola regolarità tecnica  
(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio  
RAG. ROSALBA CORONGIU

---

Parere FAVOREVOLE  
in ordine alla sola regolarità contabile  
(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio  
RAG. ROSALBA CORONGIU

---

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente  
*CORRIGA PIERLUIGI*

---

Il Segretario Comunale  
*DEMARTIS CLAUDIO*

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data 04/04/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/04/2017 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale  
*DEMARTIS CLAUDIO*

---

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

---

ORTUERI li 31/03/2017

---